

ce
3204/06

R. G. n. 132/06
Cron. n. 396
Rep. n. 368
Est. dr. M.S. FUSILLO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO
dott. Maria Silvana FUSILLO
dott. Ing. Pietro E. DE FELICE

Presidente
Giudice delegato
Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 132/06 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*, passata in decisione all'udienza collegiale del 16/05/011 e vertente

t r a

S.n.c. Plast Sud (00481270650), in persona del legale rappresentante, con sede in Agropoli, via Rossini 4/8, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Murino, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Salvatore Guzzi sito in Napoli, c.so V. Emanuele, 397, per mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv autorizzativo; cf. 800/11990639

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
QUATTORDICIMIL/62
€14,62
00271015 00003400 00270001
00036662 31/01/2011 18.18.23
0001-00009 57820007048222
IDENTIFICATIVO : 01091517200662
0 1 09 157300 666 2

feffer
AL MERITE
27 LUG. 2011

RESISTENTE

C o n c l u s i o n i

Ricorrente: previo accertamento della sua responsabilità per mancata manutenzione dell'alveo, condannarsi la Regione al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo. Spese con attribuzione.

Regione: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e non provata. Spese.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 05/10/2006 e rinotificato ex art. 176 RD 1775/1933, la S.n.c. Plast Sud, in persona del legale rappresentante, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e ha esposto che, in occasione delle forti piogge della notte tra il 21 e il 22/10/2005, l'acqua, mista a fango e detriti, esondata dal fiume "Vallone Cupa", affluente del fiume "Testene", ha invaso la via Rossini e numerosi locali commerciali, tra cui la sede della tipografia della S.n.c. Plast Sud, causando danni alla merce ivi depositata, ai macchinari, alle attrezzature e agli uffici; che la Regione da molti anni non provvede alla pulizia dell'alveo, ostruito da detriti e sterpaglie, che impediscono il deflusso delle acque, con conseguenti esondazioni in ipotesi di abbondanti precipitazioni meteoriche. La società ricorrente ha chiesto, pertanto, che, previo accertamento della responsabilità per mancata manutenzione, la Regione Campania sia condannata al risarcimento dei danni, quantificati in complessive € 270.000,00, secondo quanto stimato dal consulente di parte, oltre lucro cessante, quantificato in € 66.036,47, interessi e rivalutazione.

La Regione Campania si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, non provata nell'an e nel quantum, sostenendo, in particolare, che l'allagamento è stato conseguenza delle eccezionali precipitazioni e non del

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali (testi Benevento, agente della Polizia Municipale di Agropoli, intervenuta dopo il fatto, Della Pepa, Antonello, dipendente della ricorrente), dal verbale di constatazione del Genio Civile della Regione e della Protezione Civile, dal verbale dei VV.FF, dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla relazione tecnica prodotta dalla società, con le alleghe fotografie, emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. In particolare, è stato accertato che il 22/10/2005, a seguito di abbondanti precipitazioni, le acque del torrente "*Vallone Cupa*" esondarono, invasero la via Rossini, e, in particolare, la sede della tipografia di parte ricorrente, posta a circa m.150 dal fiume. Lo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo era all'epoca pessimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata una gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere, come si evince dalle fotografie, alleghe alla ctp, e come dichiarato dai testi escussi. Le acque defluirono, quindi, con difficoltà, ed esondarono, rompendo gli argini fatiscenti. La Regione non ha provato che le precipitazioni, sicuramente abbondanti, ebbero carattere eccezionale, e, anzi, la seconda consulenza effettuata, affidata a un ingegnere idraulico, ha escluso, in base ad accurate indagini scientifiche, cui si rinvia, il carattere di eccezionalità dell'evento del 2005. Deve ritenersi, pertanto, che non si sarebbe verificata l'esondazione se l'alveo si fosse trovato in buone condizioni di manutenzione, ovvero con sezioni libere da arbusti e da vegetazione spontanea, e con argini in buono stato. Vi è prova, viceversa del pessimo stato di manutenzione e delle carenze strutturali dell'alveo, riferite dai testi escussi e accertate da questo TRAP in analoghi giudizi risarcitori per danni derivati dallo stesso evento alluvionale. Non sussiste, pertanto, l'esimente di responsabilità prevista dall'art. 2051 cc. invocata dalla Regione.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente. Per quanto riguarda la prova di tale danno, si rileva che quest'ultima ha prodotto una perizia di parte, documenti e fatture relative ai beni danneggiati. Il ctu nominato in corso di causa, esaminati i bilanci degli anni 2004, 2005 e 2006, le fatture relative alla merce, agli impianti e ai macchinari danneggiati, i libri societari e le dichiarazioni dei redditi presentati dalla società, ha stimato, al 2005, il

N. Pratica:

Oggetto:

danno con metodo analitico patrimoniale in complessive € 116.509,87, di cui € 19.544,55 per lucro cessante derivato dall'interruzione dell'attività commerciale, € 111.839,75 per danno emergente, danno attualizzato all'ottobre 2008 in € 123.069,90. Ritiene il Collegio che tali valutazioni siano congrue e condivisibili alla luce della prodotta documentazione. Sulla base di tali elementi, si ritiene equo liquidare, in via equitativa e all'attualità (coeff. 1,02), la somma di € 125.532,00, oltre interessi al tasso medio del 3% dal 22/10/2005 al saldo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, ponendosi definitivamente a carico della Regione quelle relative alla consulenza.

P. - Q. - M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da S.n.c. Plast Sud, contro la Regione Campania, così provvede:

- condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 125.532,00 in favore della S.n.c. Plast Sud, in persona del legale rappresentante, oltre interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalla società ricorrente, che si liquidano in complessive € 8.100,00, di cui € 500,00 per esborsi, € 3.500,00 per diritti, € 4.100,00 per onorario, oltre il rimborso spese



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendosi definitivamente a carico della Regione le spese delle due consulenze.

- Così deciso in Napoli il 20/06/2011.

IL GIUDICE EST.

Enrico Indrozzzi

N. Pratica: _____

IL CANCELLIERE pos. cc. Gi

(Enrico Indrozzzi)

Oggetto: _____

IL PRESIDENTE

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO)

[Signature]